

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"AMICI DI AMPASILAVA (MADAGASCAR)"**

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita con sede in Bologna l'Associazione di volontariato denominata ODV "AMICI DI AMPASILAVA (MADAGASCAR)".

Con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con l'iscrizione dell'Associazione nello stesso, la suddetta denominazione sarà automaticamente integrata con l'acronimo ETS, Enti del Terzo Settore.

L'associazione è aconfessionale, apartitica, non persegue alcun scopo di lucro diretto od indiretto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella stessa città ed anche in altre città del territorio italiano o all'estero.

Art.2

Scopi e finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare:

1. interventi e prestazioni sanitarie;
2. promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;
3. beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs n. 117/2017.

L'Associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, sia in Italia che all'estero, ha lo scopo di prestare assistenza sanitaria in Paesi in Via di Sviluppo e Transizione nel rispetto della libertà e della dignità delle popolazioni assistite orientando le proprie attività prevalentemente nella regione a sud-ovest del Madagascar e di promuovere una cultura orientata alla solidarietà sociale ed umana favorendo forme di collaborazione nazionale ed internazionale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a vantaggio di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità riportate di seguito, da perseguire in maniera autonoma o in collaborazione con le istituzioni o con altre associazioni, enti e soggetti privati che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, prevalentemente nella regione di Tulear - Ampasilava e Andavadoaka - e di altri paesi in Via di Sviluppo e di Transizione:

1. erogare assistenza sanitaria gratuita alla popolazione con particolare attenzione alle fasce fragili e più esposte utilizzando strutture ambulatoriali e/o ospedaliere e attrezzature proprie e/o concesse in comodato o in convenzione da Enti o Istituzioni pubblici o privati;
2. promuovere e gestire autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni, Partner locali, attività di prevenzione delle malattie e promozione della salute anche attraverso la

Stefano Maron

Giuseppe Nardi

3. realizzazione di strutture a sostegno dei determinanti della salute definiti dall'OMS (es acqua potabile e pulita, igiene personale, delle abitazioni e dell'ambienti, ecc.);
4. promuovere e gestire in collaborazione con le istituzioni locali e con altri Enti, Associazioni, la preparazione di operatori locali, in particolare nella regione di Tulear, attraverso rapporti di collaborazione e affiancamento con Istituzioni sanitarie italiane e del Madagascar e di altri paesi in Via di Sviluppo e di Transizione;
5. creare le condizioni strutturali e operative finalizzate a rendere autonoma la gestione delle attività di cura delle malattie e promozione della salute da parte delle popolazioni locali con particolare riferimento all'organizzazione di percorsi formativi per i collaboratori locali;
6. svolgere, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altri soggetti, attività a favore delle iniziative di volontariato attive nei paesi in Via di Sviluppo e di Transizione in un contesto di Cooperazione Internazionale;
7. esercitare opera di sensibilizzazione verso privati, Enti ed Istituzioni in Italia e in particolare nella Regione Emilia Romagna per:
8. la raccolta di fondi, materiali ed attrezzature da destinare all'assistenza sanitaria alla popolazione della regione di Tulear e di altri paesi in Via di Sviluppo e di Transizione;
9. la realizzazione di forme di collaborazione nazionale ed internazionale;
10. promuovere e gestire autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni, Partner locali, percorsi formativi generalisti o specialistici rivolti ai volontari e agli operatori del settore inerenti alle attività dell'associazione in Madagascar, e rivolti altresì ai cittadini al fine di promuovere un atteggiamento positivo e solidale nei confronti del Madagascar e della cooperazione internazionale.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. A questo scopo l'associazione provvede alla selezione, formazione ed invio/impiego dei volontari. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto patrimoniale con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art.3 Risorse economiche- Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

fine Maria

Giovanna Nardi

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica, religiosa, di razza, genere o sesso.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati, che condividano le finalità e sostengano le attività dell'Associazione.

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;

Handwritten signature

Giuseppe Nardi

- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati con lettera raccomandata al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire con lettera raccomandata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima assemblea dei soci utile.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- c) partecipare all'Assemblea con diritto di voto decorsi almeno tre mesi dall'iscrizione;
- d) accedere alle cariche associative;
- e) prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art.7

Sostenitori e Volontari

Sono Sostenitori dell'Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, che pur non intendendo diventare soci condividono le finalità e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione sostenendola economicamente o personalmente,

Giuseppe Nardi

Deve Nardi

Sono Volontari le persone che prestano la loro attività di volontariato nell'Associazione e sono registrate nel Registro dei Volontari dall'Associazione. Sull'accoglimento delle domande di iscrizione dei Volontari decide il Consiglio Direttivo.

I Sostenitori e i Volontari possono partecipare alle attività dell'Associazione ma non hanno diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo.

Art.8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Onorario, organo facoltativo
- e) l'Organo di Controllo, organo facoltativo.

Art.9

L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali ed il Presidente Onorario;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;

Rene Nardi

Giuseppe Nardi

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D. Lgs. 117/2017).

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a tredici eletti dall'Assemblea dei soci previa determinazione del loro numero.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause un componente il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti. nell'impossibilità di attuare detta modalità, la sostituzione spetta all'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale.

Considerate le finalità dell'Associazione, nel Consiglio Direttivo deve essere eletto personale sanitario di cui almeno un medico.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto al Consiglio, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari garantendo il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali;
- b) definire obiettivi e programmi annuali;
- c) individuare le modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi;
- d) individuare eventuali Settori di attività e nominare i relativi responsabili;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

Giusseppe Nardi

Renzo Moretti

- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e l'individuazione della sede dell'Associazione;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- h) predisporre il bilancio consuntivo e la relazione annuale;
- i) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

Il Consiglio Direttivo, per la sua operatività, istituisce un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da non meno di tre e non più di sette Consiglieri.

Al Comitato Esecutivo compete l'esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e la gestione corrente dell'Associazione.

Il Comitato Esecutivo deve costantemente riferire al Consiglio Direttivo e cessa le proprie funzioni per revoca da parte del Consiglio Direttivo o per scadenza del termine dei Consiglieri che lo compongono.

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Tecnico-Scientifico e Commissioni di lavoro determinando il numero dei componenti, i compiti e le modalità di funzionamento.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Segretario Generale, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario della riunione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.11

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di democrazia e assumendo l'iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e, in caso di sue dimissioni, esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente e deve convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo garantendo il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali. In caso d'urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo poi allo stesso la ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

tere Nandi

Giuseppe Nandi

Art.12

Il Presidente Onorario (FACOLTATIVO)

Il Presidente Onorario, organo facoltativo, se eletto dall'Assemblea per suoi particolari meriti per gli scopi dell'Associazione, non è gravato di alcun onere istituzionale inerente la funzione presidenziale.

Il Consiglio Direttivo può affidare al Presidente Onorario particolari compiti legati al suo ruolo. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

Art.13

Il Segretario Generale

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, ne coadiuva l'attività e, in particolare:

1. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci e dei libri verbali;
2. provvede al disbrigo della corrispondenza;
3. cura la tenuta del registro dei Volontari, nonché degli eventuali dipendenti o consulenti;
4. supporta il Consiglio Direttivo e il Presidente per la stipula di contratti e convenzioni;
5. è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio, contratti e convenzioni.

Nell'espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari.

Art.14

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra i Soci, ed in questo caso partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative e alla gestione finanziaria dei fondi e dei beni associativi. Coadiuvare le attività del Consiglio Direttivo ed in particolare:

1. cura e gestisce le entrate e le uscite dell'associazione, nonché la contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
2. provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
3. cura i rapporti con le banche;
4. predispone i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone al Consiglio Direttivo;
5. cura la tenuta dei registri e l'inventario degli eventuali beni immobili e mobili dell'Associazione.

Nell'espletamento del proprio incarico il Tesoriere può essere coadiuvato da soci volontari o collaboratori esterni.

Art.15

Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Fere Nara

Giuseppe Nara

2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.16

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, spettando eventualmente soltanto il rimborso delle spese vive documentate o autocertificate.

Art.17

Personale retribuito

L'Associazione, laddove sia necessario per assicurare il suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività svolta, può avvalersi di personale retribuito nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalle norme e disposizioni in vigore nei Paesi del loro utilizzo, nonché, nei limiti dalle stesse concesse, dalle direttive dell'Associazione.

Art.18

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Kene Maran

Giuseppe Nardi

Art.19

Norma finale

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.20

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 15 Novembre 2022



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato 25/11/2022 Serie 3 al N 3/50

Pagato €

(Euro)

IL FUNZIONARIO
Ono Caltano

Gene Marchi

Giuseppe Nardi